

**Legge**  
**sull'organizzazione della lotta contro gli incendi,**  
**gli inquinamenti e i danni della natura**

(LLI)

(del 5 febbraio 1996)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 marzo 1995 n. 4393 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 15 dicembre 1995 n. 4393 R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge regola l'organizzazione, i preparativi e i provvedimenti di lotta contro gli incendi ed i rischi legati ad inquinamenti da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili ed esplosive.

**Competenze**

**a) Cantone**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esegue i compiti che gli sono affidati dalla presente legge.

<sup>2</sup>Esso ha la facoltà di delegare l'esecuzione a terzi.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge.

**b) Comuni**

**Art. 3** I Municipi attuano i provvedimenti che la legge affida loro.

**Prevenzione**

**a) Principio**

**Art. 4** È vietato ogni atto che costituisca un immediato pericolo d'incendio o di esplosione; in particolare:

- a) accendere fuochi vicino all'abitato;
- b) accendere fuochi all'aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;
- c) maneggiare sostanze o merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;
- d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.

**b) Edilizia**

**Art. 5** Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia.

**c) Idrocarburi**

**Art. 6** Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di idrocarburi sono regolate dalla legislazione in materia di protezione delle acque dall'inquinamento.

**d) Sostanze chimiche e prodotti pericolosi**

**Art. 7** Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di sostanze chimiche e prodotti infiammabili o esplosivi sono regolate dalla legislazione in materia di esplosivi e di protezione dell'ambiente.

**e) Foreste**

**Art. 8** Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nei boschi sono regolate dalla legislazione forestale.

**Corpi pompieri**

**a) Organizzazione e competenza**

**Art. 9** 1L'organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi è strutturata nelle seguenti unità: corpi pompieri urbani, corpi pompieri di montagna e squadre di pompieri aziendali. Il Consiglio di Stato può inoltre istituire nuclei di specialisti e squadre ausiliarie.

2I corpi pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

3I corpi pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

4Le squadre di pompieri aziendali intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e gli inquinamenti nell'area loro attribuita.

#### **b) Istituzione e scioglimento**

**Art. 10** 1I comuni istituiscono e organizzano i Corpi pompieri urbani e di montagna. L'istituzione dei Corpi pompieri urbani e di montagna è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.

2Lo scioglimento di un Corpo pompieri urbano o di montagna è deciso dai comuni e deve essere ratificato dal Consiglio di Stato che, per giustificati motivi, può autonomamente decretare lo scioglimento di un Corpo.

3Il Consiglio di Stato può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di squadre antincendio aziendali presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che per loro natura sono soggetti a particolari rischi in caso d'incendio o di esplosione.

4L'istruzione delle squadre aziendali è curata dal corpo pompieri del comprensorio cui le squadre sono subordinate dal profilo operativo.

5I costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre sono a carico dell'azienda.

#### **c) Collaborazione**

**Art. 11** 1I pompieri urbani e i tecnici del servizio forestale collaborano con i pompieri di montagna nell'istruzione e negli interventi di spegnimento di incendi di bosco.

2I pompieri urbani di altri comprensori, i pompieri delle squadre aziendali e delle FFS e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono.

3I corpi pompieri urbani e i distaccamenti specializzati dell'Esercito e della protezione civile collaborano nei preparativi in vista di un loro impiego in caso di catastrofe o di stato di necessità.

4In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applica la legge sulla protezione della popolazione. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità.<sup>1</sup>

#### **d) Pompieri**

**Art. 12** 1Il Consiglio di Stato definisce, pianifica e organizza l'istruzione dei pompieri.

2Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza dei comuni, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.

#### **e) Comprensorio d'intervento e regolamento**

**Art. 13** 1Il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d'intervento dei corpi pompieri.

2Esso può ordinare il consorzio o la stipulazione di convenzioni a livello regionale per l'istituzione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.

3I regolamenti e le convenzioni fra comuni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Stato.

#### **Interventi**

##### **a) Modalità**

**Art. 14** 1In caso di intervento devono essere rispettate le direttive tecniche della Federazione svizzera dei pompieri e ogni altra norma approvata dal Consiglio di Stato o dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.

2In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.

3Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.

##### **b) Spese, ricupero e ricorsi**

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dalla L. 26.2.2007; in vigore dal 1.7.2008 - BU 2008, 312.

**Art. 15** <sup>1</sup>Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche.

<sup>2</sup>In caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

<sup>3</sup>Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

<sup>4</sup>Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.

<sup>5</sup>...<sup>2</sup>

## Finanziamento

### a) Confederazione

**Art. 16** I contributi della Confederazione sono incassati dal Cantone e suddivisi fra Cantone e comuni in base alla ripartizione dei compiti definita dalla presente legge.

### b) Cantone

**Art. 17** <sup>1</sup>Il Cantone si assume i compiti e le spese di:

- a) acquisto e riparazione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli di base per i corpi pompieri;
- b) infrastruttura di mobilitazione e di allarme;
- c) istruzione dei pompieri;
- d) coperture assicurative.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. Per tale manutenzione può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfetari differenziati per categoria di corpo.

### c) Comuni

**Art. 18** <sup>1</sup>I comuni ed i Consorzi si assumono i compiti e le spese di:

- a) gestione corrente del corpo e organizzazione d'allarme;
- b) picchetto;
- c) esercitazioni di allenamento e di istruzione;
- d) manutenzione ordinaria del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli;
- e) infrastruttura (caserma, deposito, locali d'istruzione e d'esercizio, officina, reti d'idranti, riserve d'acqua antincendio e piazze d'atterraggio per elicotteri).

<sup>2</sup>I comuni provvedono affinché le infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi siano inserite nei Piani regolatori comunali.

## Compagnie d'assicurazione

**Art. 19** <sup>1</sup>Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone, una tassa annua pari a ct. 5 per ogni mille franchi di valore assicurato.

<sup>2</sup>E' costituito un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal Dipartimento competente e alimentato dai contributi di cui al cpv. 1, con il quale viene assicurato il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge.

<sup>3</sup>Il Cantone si assume gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si possa far fronte con le disponibilità del Fondo incendi.

## Rimedi di diritto

**Art. 19a**<sup>3</sup> Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Diritto d'ispezione, d'indagine e di segnalazione

**Art. 20** <sup>1</sup>Gli agenti di polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale sono tenuti ad informare con rapporto il Municipio e l'Autorità cantonale competente in caso di infrazione agli obblighi della presente legge.

<sup>2</sup> Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.

<sup>3</sup> Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.

## 835.100

<sup>2</sup>Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20'000.-- franchi.

<sup>3</sup>La multa è inflitta dal Municipio, dalla Delegazione consortile o dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Sono applicabili le norme di procedura previste dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.<sup>4</sup>

<sup>5</sup>E' riservata l'azione penale.

### Regolamento d'applicazione

**Art. 21** Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione.

### Abrogazione

**Art. 22** La Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 è abrogata.

### Entrata in vigore

**Art. 23** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.<sup>5</sup>

Pubblicato nel BU **1996**, 79.

---

<sup>4</sup> Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 1.1.1997 - BU 1996, 79.